

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 357 /A -----

Concessione demaniale n. CST/O/ 340 del 31 MAG 2018 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del Fiume Ticino nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **LAUSER JURGEN: N. 1 BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA SINO A 6,00 METRI** (art. 10 comma 1 lettera f) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata in data 4.07.2017 (Prot. 4559) da:-----

LAUSER Jurgen, nato a Dillinger An Der Donau (Germania) il 9.03.1960, residente in Stuttgart (Germania), Via Degerlocher Strasse n. 15 (c.f. LSR JGN 60C09 Z112J), intesa a posizionate n. 1 boa di ormeggio nello specchio acqueo antistante all'area privata di proprietà dello stesso ed identificata al foglio 10, mappale 1057 del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino, ad uso <<*private da diporto*>>;-----

- visto il nulla osta all'occupazione in oggetto rilasciato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con nota Prot. 1117/2018 dell'11.05.2018;-----
- visto il nulla osta ai "fini della disciplina della navigazione" rilasciato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 370 del 14.05.2018;-
- vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 371 del 15.05.2018 con la quale si è disposta l'assegnazione dello specchio acqueo antistante all'area privata di proprietà ed identificata al foglio 10, mappale 1057 del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino, per il posizionamento di n. 1 boa di ormeggio, in favore del Sig. Lauser Jurgen;-----
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;-----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----
- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, al:-----

Sig. **LAUSER Jurgen**, nato a Dillinger An Der Donau (Germania) il 9.03.1960, residente in Stuttgart (Germania), Via Degerlocher Strasse n. 15 (c.f. LSR JGN 60C09 Z112J), di:-----

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese al fine di posizionare n. 1 boa di ormeggio, identificata con la sigla **CT72**, nel **Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)** nello specchio acqueo antistante all'area privata di proprietà dello stesso ed identificata al foglio 10, mappale 1057, – **boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza sino a 6,00 metri** (art. 10 comma 1 lettera f) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali,-----

in via ordinaria **dal 2018 al 31.12.2026** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **private da diporto**, alle condizioni e prescri-

zioni di seguito indicate.-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2026**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2018, determinato in € **164,45** ai sensi dell'allegato D al Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., e' stato interamente versato dal Concessionario in data 22/5/2018; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica.-----

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione

Art. 6 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso

alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

Art. 8 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).----

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del

Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione.-----

Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 12 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 13 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-

tuisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene in oggetto e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 14 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti.-----

Art. 15 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.-----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.-----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.-----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per

avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.-----

Art. 16 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **31 MAG 2018**

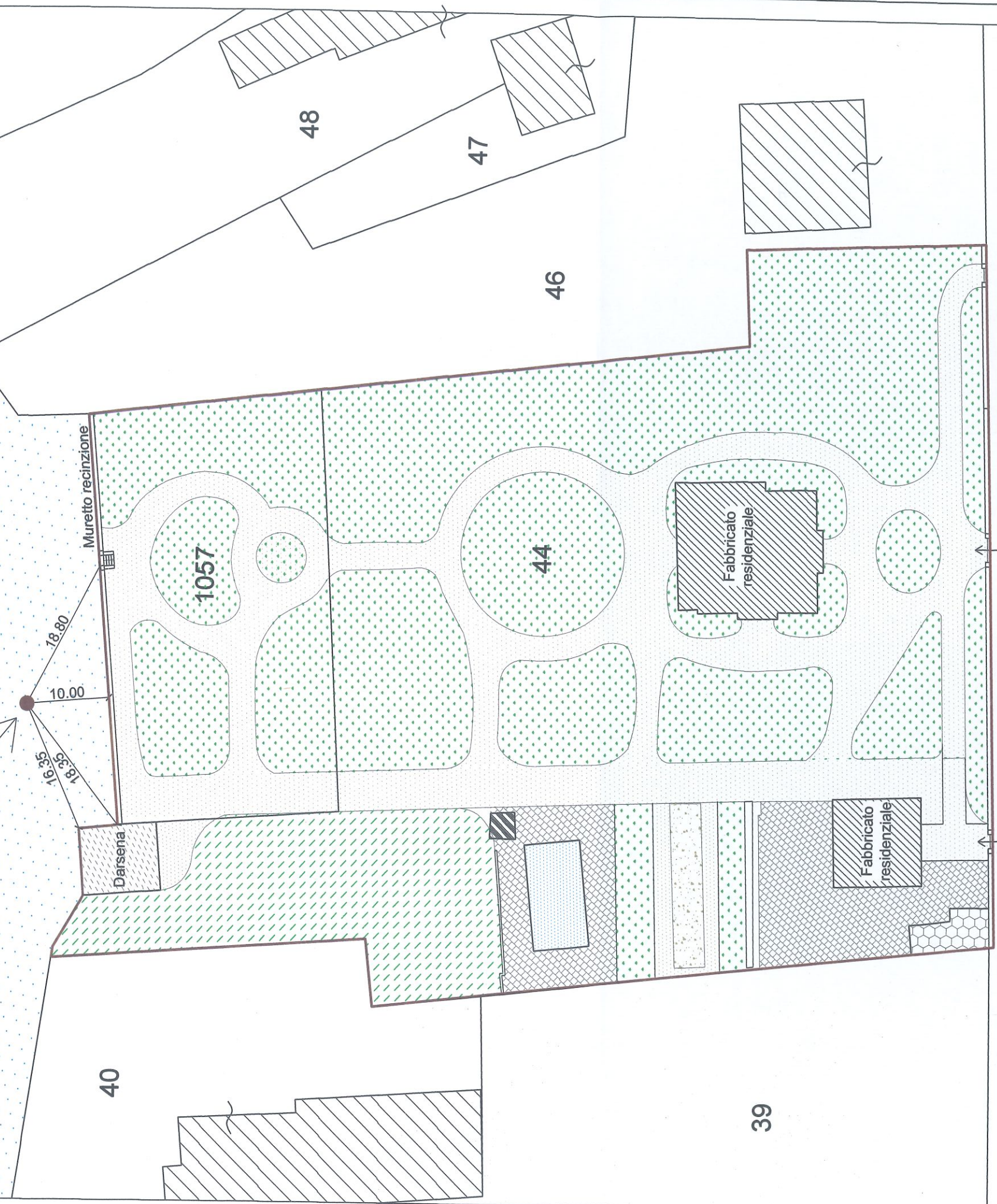


**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato
Geom. Melone Renato**

Il sottoscritto Lauser Jurgen (c.f.: LSR JGN 60C09 Z112J), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 4 (modifica posizione boa), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene)

.....li,.....

Fiume Ticino



Via 1° Maggio

Via 1° Maggio

civ. 40 civ. 38



280

190

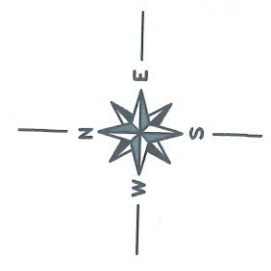
845

824

868

913

1000



Stralcio planimetria con indicazione dei punti fissi
Scala 1:500